

Messina, lì 18/01/2000

A tutte le Imprese Edili  
Loro Sedi

A tutti i Sigg.  
Consulenti del lavoro  
Loro Sedi

**OGGETTO : Informativa sulle procedure di denuncia e versamento.**

Spett. Impresa / Consulente del Lavoro,

riteniamo utile sottolineare alcuni aspetti delle denunce e dei versamenti effettuati nei confronti della Cassa Edile della Provincia di Messina, al fine di migliorare il servizio reso all'utenza.

**Denunce Nominative Lavoratori Occupati**

- 1) All'avvio dell'attività in Provincia di Messina, alcune imprese inviano D.N.L.O. senza aver mai presentato il modello di iscrizione. Questa mancanza è gravissima poiché non ci consente di caricare la denuncia DNLO e DAL, ANCHE IN PRESENZA DI VERSAMENTI EFFETTUATI.
- 2) Continuano a pervenire denunce mancanti di alcuni dati fondamentali, quali :
  - a) Codice fiscale dei lavoratori
  - b) Totale retribuzioni e relativo numero di operai
  - c) Mancata indicazione dei cantieri

Ribadiamo che senza queste informazioni, NON È POSSIBILE PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE DELLA DENUNCIA, da cui l'EMISSIONE DI CERTIFICATI DI REGOLARITÀ NEGATIVI E LA MANCATA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI.

- 3) Vi sono poi altre anomalie nelle denunce che, periodicamente segnalateVi, NON CONSENTONO DI PROCEDERE ALL'EMISSIONE DI CERTIFICATI DI REGOLARITÀ POSITIVI ED ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI.

Tra queste anomalie, la più diffusa è sicuramente quella da noi segnalata con :

“Dettaglio ore inferiore alle ore lavorabili del mese”

Il nostro sistema somma automaticamente il dettaglio delle ore e, se il risultato non coincide con il numero delle ore lavorabili del mese, NON CONSENTE DI PROCEDERE e l'impresa, sebbene in buona fede, si ritrova penalizzata nella prestazione dei nostri servizi (tra cui i rimborsi T.E.M.).

Senza dilungarci sulle altre anomalie che Vi vengono segnalate, vorremmo ribadire che la sospensione della denuncia e le conseguenti mancate prestazioni non derivano da cattiva volontà, ma dalla responsabilità nella CORRETTA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI, che è e deve restare dell'Utente.

Proprio per tale motivo, infatti, i nostri operatori non sono autorizzati ad intervenire autonomamente, ma solo dopo correzione scritta dell'Utente.

## **Denunce Assenza Lavoratori**

Il termine di presentazione inderogabile e' l' ultimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di paga scaduto. Tale termine, se cade di sabato, festivi e giornate di chiusura per ferie degli uffici Cassa Edile, e' prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Le denunce inviate oltre tali termini DOVRANNO ESSERE RESPINTE.

Nella compilazione dei modelli D.A.L., si rammenti che il nostro sistema verifica automaticamente i dati contenuti nella DENUNCIA D.A.L. con quelli presenti nella DENUNCIA D.N.L.O. (tra cui ore malattia / infortunio e 450 ore trimestre precedente il mese di insorgenza della malattia). Se si riscontrano dati non coerenti tra le 2 denunce, I RIMBORSI T.E.M. NON SARANNO EFFETTUATI.

Si raccomanda pertanto di verificare SEMPRE la coerenza tra quanto scritto nei modelli D.A.L. ed in quelli D.N.L.O. .

Per le malattie in corso oltre il mese, si raccomanda di apporre SEMPRE la dizione CONTINUA nella colonna "Per. Assenza - al".

Se le malattie proseguono dal mese prima, e' necessario riportare la data di inizio dell' evento.

Grosse difficolta' ci vengono invece da Utenti che presentano D.A.L. per cantiere. La Cassa Edile di Messina opera ormai PER IMPRESA e non PER CANTIERE. Si raccomanda pertanto di compilare il modello per tutta l' impresa e non per singolo cantiere.

Infine, abbiamo riscontrato che alcune imprese anticipano agli Operai il 100% dell' importo di carenza malattia per i primi 3 giorni nel mese di insorgenza della malattia stessa, anche se non si sono superati i 14 giorni di malattia continuativa. A norma di contratto, e' consentito anticipare in questi casi SOLO IL 50% dell' importo nel mese di insorgenza, mentre il restante 50% va anticipato nella busta paga DEL MESE SUCCESSIVO. Si invitano gli utenti ad attenersi scrupolosamente a tale norma, pena il mancato rimborso da parte della Cassa Edile di quanto erroneamente anticipato.

## **Versamenti**

Tuttora alcuni Utenti presentano le denunce, insieme ai bollettini di versamento, pochi giorni prima dell' erogazione delle prestazioni.

Questo fatto ci mette spesso in grande difficolta', per diversi motivi :

- 1) A VOLTE VI SONO DIFFERENZE TRA QUANTO VERSATO E QUANTO RICHIESTO PER MAGGIORAZIONI. E' opportuno pertanto versare entro i 30 giorni previsti per non incorrere in maggiorazioni e possibili errori di calcolo.
- 2) NON E' DETTO CHE LE DENUNCE SIANO CORRETTE IN TUTTE LE LORO PARTI e, quindi, anche in presenza di versamenti, potremmo non procedere all' erogazione delle prestazioni.  
Per ovviare a tali disguidi, non dipendenti dalla nostra volonta', non resta che presentare con il dovuto anticipo le denunce.
- 3) A volte i bonifici sono mancanti di dati essenziali, quali
  - Codice numerico assegnato dalla Cassa Edile all' Impresa
  - Ragione sociale dell' impresa (e non del Consulente)
  - Periodo di contribuzione coperto dal versamento
- 4) I tempi di accredito dei bonifici bancari e dei versamenti postali non sono sempre rapidi, soprattutto se "documentati" (cioe' se le distinte di versamento sono accompagnate da altra documentazione). Si arriva infatti sino a un mese per il riscontro sulle nostre banche di appoggio.  
Pur comprendendo le ragioni delle imprese e dei consulenti che si lamentano a volte di "un versamento fatto un mese fa" e non risultante in Cassa Edile, non possiamo fare altro, in questi casi, che richiedere all' Utente di farci pervenire al fax n.ro 0906508039 una copia del versamento timbrato dall' Istituto di Credito o dall' Ufficio Postale indicando, se possibile, anche il numero C.R.O. (codice riferimento operazione).

IL PRESIDENTE  
Ing. Salvatore Arcovito